

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di concessione mutuo chirografario di Euro 7.900.000,00 per finanziamento piano di investimenti. - Chiarimenti.

28/09/2017

QUESITO N. 1: tutta la documentazione di gara nonché eventualmente anche il contratto di finanziamento, possano essere sottoscritti anche da Procuratori Speciali designati ad hoc dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico con procura notarile che si allegnerà in originale nella Busta A "Documentazione amministrativa?"

RISPOSTA N. 1: sì

QUESITO N. 2: Si possono apportare, nel rispetto delle formule standard adottate dalla Banca, modifiche e/o integrazioni allo Schema Contrattuale di Finanziamento allegato ai documenti di gara?

RISPOSTA N. 2: il contratto di finanziamento che sarà firmato tra Contarina SpA e il mutuante non potrà contenere clausole sostanzialmente difformi e/o comunque in contrasto con quelle contenute nello schema contrattuale posto a base di gara.

29/09/2017

QUESITO N. 3: Per consentire la corretta determinazione del tasso di interesse da applicare trimestre per trimestre si chiede di utilizzare la quotazione dell'euribor rilevata l'ultimo giorno del trimestre antecedente il periodo di interessi

RISPOSTA N. 3: va bene quanto prospettato nel quesito, fermo restando che i concorrenti devono tener conto che l'aggiudicazione è fatta in base allo spread offerto (inferiore a quello posto a base di gara) e che le rate di rimborso del prestito sono trimestrali posticipate.

QUESITO N. 4: si chiede conferma che possa essere integrato il contratto di finanziamento con l'indicazione del CIG assegnato alla gara

RISPOSTA N. 4: nel contratto di finanziamento sarà riportato il CIG 72060669C6. Si ricorda la necessità di versare il contributo ANAC ai fini della partecipazione alla gara come stabilito dalla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 (vedasi pag. 8/16 del disciplinare di gara).

03/10/2017

QUESITO N. 5: Si chiede cortese conferma che lo schema contrattuale posto a base di gara possa essere integrato da alcuni covenant finanziari quali, a tipo meramente esemplificativo e non esaustivo, PFN/PN, PFN/EBITDA, secondo la prassi di mercato per operazioni della specie ed in ottemperanza a quanto sarà stabilito dagli Organi Deliberanti della Banca.

RISPOSTA N. 5: si ricorda che Il mutuo si intende chirografario senza covenant (cfr: c. 2, art. 1, schema contrattuale).

12/10/2017

QUESITO N. 6:

6.1 Importo a base di gara (comprensivo di interessi e spese): Euro 826.146,00 (ottocentoventiseimilacentotrentasei/00)

Si chiede conferma che l'importo a base di gara sia puramente indicativo e che in nessun modo rappresenti un limite al pagamento delle commissioni e degli interessi tempo per tempo dovuti;

6.2 Art. 3 Schema contrattuale di finanziamento

Chiediamo conferma che sia il mutuatario ad effettuare, di iniziativa, il bonifico bancario sul conto corrente di tracciabilità della banca mutuante ai sensi della L. 136/2010, con addebito del proprio c/c acceso presso la banca stessa

6.3 Ammortamento del mutuo

Salvo errori non rileviamo la tipologia di ammortamento prescelta (francese o italiano)

6.4 Contributo obbligatorio

Con riguardo al pagamento del contributo obbligatorio, segnaliamo che attualmente non è possibile.

RISPOSTA N. 6:

6.1: L'importo è stato determinato con foglio di calcolo tenendo conto dello spread posto a base di gara sommato dell'euribor 3 mesi con piano di ammortamento alla francese, e comprensivo dei costi accessori

commissionali previsti a base di gara. E' puramente indicativo. Qualsiasi altro importo inserito dall'Istituto nel piano di ammortamento deve essere calcolato secondo i criteri di aggiudicazione.

6.2: Sì, da verificare se sussiste la possibilità di addebitare in maniera automatica da un c/c all'altro rispettando le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6.3: Ammortamento alla francese;

6.4: Il CIG è stato perfezionato già in data 21/09 e normalmente è possibile procedere al pagamento dopo due-tre giorni. Si suggerisce di contattare il contact center dell'ANAC per spiegazioni in proposito (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti>).

QUESITO N. 7:

Visto il testo del codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e, successivamente, dalla L. 7 luglio 2016, n. 122 si chiede se, in sostituzione all'elenco dei finanziamenti (con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari), come da voi richiesto ex art. 9 del modello Gamma, sia possibile indicare l'importo complessivo e il numero dei finanziamenti erogati nel periodo di riferimento omettendo i nominativi dei mutuatari?

RISPOSTA N. 7: al fine di partecipare alla procedura in oggetto ciascun concorrente deve dichiarare di possedere, tra gli altri, i requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo n. 4.4 del disciplinare di gara. Ove il concorrente dichiarasse in forma sintetica il possesso di tali requisiti la stazione appaltante procederà secondo quanto stabilito, *in primis*, dal c. 5, art. 85, D.Lgs. 50/2016.

QUESITO n. 8:

In relazione a quanto previsto nell'art. 4 punto 4 del disciplinare di gara, si chiede se il periodo dei tre anni può essere calcolato a ritroso dalla data di firma del modello Gamma, in alternativa al periodo calcolato a ritroso dalla data fissata dal bando per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA N. 8: i tre anni sono calcolati a ritroso dalla data fissata dal bando per la presentazione delle offerte.

QUESITO n. 9:

Vista la risposta già presente nel Vostro sito al QUESITO N. 2, si chiede di poter integrare lo *schema contrattuale di finanziamento* prevedendo alcuni obblighi di comunicazione in capo a CONTARINA SPA,

integrando il citato schema contrattuale con un articolo del seguente tenore: **“Il mutuatario si impegna a dare immediata comunicazione al mutuante, via PEC, qualora: (i) sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria, (ii) richieda l’ammissione ad una procedura concorsuale, (iii) cessi o vari la propria attività principale, (iv) l’interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di mutuo, (v) trasformi la propria forma giuridica, o modifichi la propria ragione o denominazione sociale, (vi) alieni, o lochi, o conceda in uso a terzi gli immobili, gli impianti, i macchinari strumentali all’impresa o parti di essi.”**

RISPOSTA N. 9: si rimanda alla risposta n. 2.

QUESITO N. 10:

vista la normativa del Testo Unico Bancario, d.lgs 385/1993 e la relativa normativa applicabile, con particolare riguardo alla circolare di Banca d’Italia in tema di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle operazioni tra intermediari e clienti”, si chiede di integrare lo *schema contrattuale di finanziamento* con un articolo del seguente tenore: **“Per quanto non precisato nel presente contratto, comprese le spese accessorie, si applicano le condizioni economiche come indicate nel Documento di sintesi, che il mutuatario dichiara di conoscere ed accettare e che si trova allegato al presente contratto sub. A) e costituisce parte integrante del contratto stesso”**.

Si allega, per completezza, fac-simile del Documento di sintesi che riporta le condizioni economiche applicabili, ad eccezione del parametro che verrà determinato al termine della gara.

RISPOSTA N. 10: si rimanda alla risposta n. 2.

QUESITO N. 11:

In relazione all’art. 3 dello *schema contrattuale di finanziamento*, si chiede di chiarire quale tipologia di piano di ammortamento sia applicabile. In particolare se siano applicabili il piano di ammortamento francese (a rata costante) o italiano (a quota capitale costante).

RISPOSTA N. 11: Ammortamento alla francese. Vedasi risposta 6.3;

QUESITO N. 12:

All'art. 3 dello *schema contrattuale di finanziamento* è previsto che il piano di ammortamento debba essere allegato all'atto attestante l'inizio dell'ammortamento.

Si chiede se lo schema dell'atto attestante l'inizio dell'ammortamento debba essere predisposto da Contarina S.p.A. o fornito dalla Banca.

Nel primo caso si chiede di poter visionare bozza dello schema dell'atto attestante l'inizio ammortamento.

RISPOSTA N. 12: E' un allegato fornito dalla Banca che propone spread e relativo piano di ammortamento.

QUESITO N. 13:

In relazione all'art. 3 dello schema contrattuale di finanziamento, si chiede se - per quanto riguarda le modalità di rilevazione del parametro Euribor 3 mesi - sia possibile utilizzare la media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo più prossimo, delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor 3 mesi 365 dell'ultimo mese di ogni trimestre solare immediatamente precedente le date del 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10, applicata per il trimestre solare successivo.

RISPOSTA N. 13: Anche se discostante da quanto inserito nello schema contrattuale è possibile utilizzare tale modalità di calcolo.

QUESITO N. 14:

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29/9/1973 n 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013 - l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata all'esercizio di specifica opzione nel contratto di finanziamento.

Alla luce della norma di cui sopra, che prevede l'esercizio della specifica opzione, si chiede se la clausola contenuta nello *schema contrattuale di finanziamento*:

“Il presente atto e le relative formalità scontano il trattamento previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 26 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dal mutuante un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio). Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto, salvo la volontà da parte dell'Istituto di non applicare la suddetta imposta sostitutiva.”

possa essere sostituita con la seguente:

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n.145 del 23.12.2013 - la Banca, con il consenso del cliente che ne autorizza l'addebito sul conto corrente a lui intestato, opta:

__X__ per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

___ per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601. Si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto."

RISPOSTA N. 14: Sì, eliminando però la proposta di applicazione dell'imposta sostitutiva che verrà stabilita all'atto della sottoscrizione tra le parti.

16/10/2017

QUESITO N. 15: Per la fattispecie contrattuale la nostra normativa prevede la stipula mediante atto pubblico. Ci date conferma che nulla osta a tale forma di contrattualizzazione?

RISPOSTA N. 15: il contratto può essere stipulato secondo una delle forme previste dal c. 14, art. 32, D.Lgs. 50/2016.

QUESITO N. 16: Art. 11 – Risoluzione del contratto di finanziamento

"... b) ricorra l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40, comma secondo del D. Lgs n. 385/1993"

Si richiedono chiarimenti in merito a quanto sopra essendo l'ipotesi risolutiva enunciata tipica dei soli mutui fondiari di natura ipotecaria.

RISPOSTA N. 16: Confermiamo che tale articolo è stato assunto anche per la risoluzione del contratto chirografario in questione.

QUESITO N. 17: Cedibilità / Abacabilità del contratto

E' ipotizzabile la previsione della cedibilità / abacabilità del contratto in parola?

RISPOSTA N. 17: la cessione del contratto può avvenire nei soli casi previsti dalla legge (cfr. art. 106, D.Lgs. 50/2016).

QUESITO N. 18: Imposta sostitutiva

Si segnala che in materia di imposta sostitutiva il riferimento normativo è il D.P.R. 29.09.1973 n. 603 e non 26.09.1973 n. 603

RISPOSTA N. 18: trattasi del D.P.R. 29.09.1973, n. 603.

QUESITO N. 19: Obbligo di comunicazione al MEF

In merito si chiede se nella fattispecie esiste tale obbligo (art 48 comma I legge 196/2009 e circolare 24 maggio 2010 n 2276)

RISPOSTA N. 19: no.

QUESITO N. 20: facendo seguito alla domanda di proroga di 30 gg inviata via PEC, con la presente si chiede cortesemente di confermare che:

1. Con riferimento alla vostra risposta al quesito n. 2 con il termine "sostanziale" non si intendono tutte quelle integrazioni o modifiche adottate usualmente dalle banche, quali ad esempio clausole relative a reclami/mediazione, trasparenza, aspetti fiscali, ecc. Il contratto pertanto potrà essere integrato/modificato nel rispetto della documentazione di gara.
2. L'erogazione ed i successivi pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo possano avvenire su un conto corrente acceso presso una banca del gruppo di appartenenza del mutuante. Tale previsione dovrà essere recepita nel contratto di finanziamento.

RISPOSTA N. 20: premesso che, stante l'urgenza di acquisire il finanziamento in oggetto, non è possibile concedere la richiesta proroga, si precisa quanto segue:

1. lo schema contrattuale potrà essere integrato/modificato di comune accordo tra le parti, escludendo comunque tutte quelle clausole che comportino oneri / obblighi aggiuntivi a sfavore di Contarina non discendenti da disposizioni di legge;

2. in materia di tracciabilità di flussi finanziari si dovrà assolutamente rispettare quanto stabilito dalla L. 136/2010. Ciò stante, lo schema contrattuale posto a base di gara sarà adeguatamente integrato con apposite disposizioni che chiariscano i relativi oneri/obblighi dei contraenti e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale normativa.

QUESITO N. 21: In merito alla tracciabilità delle transazioni finanziarie Vs art. 3 dello schema contrattuale e L. 136/2010 Art. 3 c.5:

1) E' sufficiente inserire nella causale di addebito delle rate l'indicazione generica "pagamento rata mutuo" e nelle note identificare il numero progressivo interno della banca del mutuo (senza GIG) o dobbiamo inserire anche il nr di CIG?

1.1 Se non fosse possibile indicare nella causale generica o nelle note il nr di CIG, può essere sufficiente per garantire la tracciabilità richiesta:

- l'apertura di un c/c effettivamente dedicato e gestito solo per tale appalto dove verrà inserito nell'intestazione anche il nr di CIG, congiuntamente all'inserimento nell'intestazione del mutuo anche del nr di CIG (oltre comunque anche un nr progressivo interno della banca)

RISPOSTA N. 21: Il CIG deve essere sempre previsto ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi a seguito di gara ad evidenza pubblica. Le modalità con le quali è possibile pagare sono solo quelle ammesse da tale norma.

QUESITO N. 22:

In relazione all'art. 9 e 11 si chiede di poter integrare lo schema contrattuale di finanziamento con l'obbligo di inserire le previsioni obbligatorie previste dall'art. 3 L. 136/2010 per la tracciabilità, e risoluzione automatica del rapporto in caso di mancato adempimento.

L'art. 9 e 11 verrebbero integrati nel modo seguente:

Art.9 – Obbligazioni di pagamento e tracciabilità finanziaria

Il mutuatario si obbliga ad effettuare il pagamento delle rate del finanziamento a ciascuna scadenza, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, il mutuatario si obbliga altresì ad indicare nella causale di ciascuna transazione di bonifico effettuata per il

pagamento delle rate in scadenza il Codice Identificativo Gara (CIG) e, qualora previsto, il Codice Unico Progetto (CUP).

La Banca si obbliga a concedere il finanziamento in oggetto secondo quanto contrattualmente previsto, pena la rifusione di qualsivoglia onere aggiuntivo che il mutuatario dovesse sostenere in conseguenza di tali inadempienze.

La Banca si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della presente commessa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Risoluzione del contratto di finanziamento

La Banca avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- a) Il mutuatario e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al pagamento di almeno 1 (una) rata di rimborso del finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza dello stesso;
- b) Ricorra l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40, comma secondo del D.Lgs. n. 385/1993;

Qualora il mutuatario non utilizzi il conto corrente indicato al precedente art. 3 e dedicato alla commessa pubblica per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

Ricorrendo i casi di cui sopra il "mutuatario" sarà tenuto a restituire l'importo corrispondente al debito residuo del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati alla data entro ___ giorni dalla comunicazione con la quale la Banca dichiara risolto il contratto.

RISPOSTA N. 22: Si rimanda alla risposta n. 20.

QUESITO N. 23:

C'è l'obbligo di inserire il CIG in ogni transazione di bonifico, se viene usata questa modalità, (ora il contratto riporta solo questa). Se si adotta lo schema SDD (quesito 6.2) in sostituzione del bonifico stante l'obbligatorietà dell'indicazione del CIG solo nel mandato, chiediamo chiarimenti, come dovrebbe essere modificato il contratto sottostante visto che allo stato attuale parla solo di bonifico.

RISPOSTA N. 23: Si rimanda alla risposta n. 21.

Allegati:

1. Delibera del Consiglio di Amministrazione di Contarina Spa del 28/03/2017 di approvazione del budget e del piano di investimenti;
2. Delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula del 28/04/2017 di approvazione del budget e del piano investimenti;
3. Delibera del Consiglio di Amministrazione di Contarina Spa del 14/09/2017 di indizione della presente procedura di appalto.

Essendo scaduti i termini indicati nel disciplinare di gara, non è più possibile chiedere ulteriori chiarimenti.